



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1218

Seduta del 30/10/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE DELLE SOMME DERIVANTI ALLA REGIONE LOMBARDIA DAL RISTORNO FISCALE DELLE IMPOSTE A CARICO DEI LAVORATORI FRONTALIERI PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 386 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica Maria Luisa Scalise

Il Direttore Generale

Alessandro Nardo

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante

VISTI:

- l'art. 5 "Determinazione criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi derivanti dalla compensazione finanziaria" della legge 26 luglio 1975 n. 386 "Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine";
- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 gennaio 1980, n. 1334 "Ristorno delle imposte alla fonte dei lavoratori frontalieri", esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d'assegnazione dei contributi stessi";
- l'art. 2, comma 3, della l.r. 4 gennaio 1985, n. 1 "Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie", così come modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 "Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona", che prevede: "L'attribuzione dei fondi è effettuata con deliberazione della Giunta regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi dai criteri dell'assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/4334 del 22 febbraio 2021 con la quale la Giunta regionale, previa consultazione con l'Associazione dei Comuni di frontiera, ha espresso il proprio parere favorevole rispetto ai criteri di ripartizione e di utilizzo della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri per gli anni 2020 e 2021;

RICHIAMATO il decreto ministeriale 7 dicembre 2021 che definisce, in applicazione della legge n. 386/1975, i criteri di ripartizione e di utilizzo della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri per gli anni 2020 e 2021 e il successivo decreto ministeriale 13 settembre 2022, pubblicato sulla GU n. 246 del 20-10-2022, che introduce una modifica straordinaria dei criteri di utilizzazione delle compensazioni finanziarie, con un innalzamento al 50% del limite massimo di impiego per le spese correnti relativamente ai fondi delle annualità 2020 e 2021, come previsto ai sensi dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, proposta di modifica su cui Regione Lombardia, sentita l'Associazione dei Comuni di Frontiera, si è espressa favorevolmente con DGR XI/6249 del 11 aprile 2022;

CONSIDERATO che i criteri di ripartizione adottati (art. 5 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2021) prevedono per i comuni facenti parte della Regione Lombardia

la destinazione delle risorse:

- a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2020 e al 31 agosto 2021. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro capite» ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni – residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
- b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto o in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;
- c) alla Regione Lombardia qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera b) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire”;

CONSIDERATO che le risorse (art. 6 del decreto ministeriale) saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate nel limite massimo del 50% al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni, come da modifica introdotta dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021;

CONSIDERATO inoltre che le risorse sono attribuite sulla base della ripartizione ministeriale, per finalità e interventi senza rilevanza economica e a rilevanza locale, realizzati su bacino d'utenza locale e che pertanto l'intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota n. 47876/2023 del 14/08/2023 con oggetto “Legge 26 luglio 1975, n. 386. Attribuzione delle somme dovute ai Comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri per l'anno 2021”, acquisita agli atti con prot. A1.2023.0397048 del 14/08/2023, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) –

Dipartimento delle Finanze comunica l'attribuzione della somma pari a euro 15.533.247,98 spettante a Regione Lombardia a titolo di compensazione finanziaria versata dalle Autorità Svizzere dei versamenti effettuati per l'anno 2021, ai sensi della legge 25 luglio 1975, n. 386, come riportato nell'allegato H;

DATO ATTO che la somma assegnata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il ristorno fiscale 2021 è stata interamente versata nell'importo di euro 15.533.247,98 ed è disponibile sul capitolo 12.04.104.1439 del bilancio regionale per l'esercizio 2023 a seguito della variazione di bilancio richiesta con nota protocollo n. A1.2023.0421997 del 07 settembre 2023;

DATO ATTO, inoltre, che con decreto n. 14259 adottato in data 25 settembre 2023 si è proceduto all'accertamento della somma versata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul capitolo di entrata 2.0101.01.1438 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023;

PRESO ATTO che la somma di euro 15.533.247,98 è ripartita tra le province interessate, così come indicato nell'allegato H della nota del MEF, nelle seguenti misure:

- Provincia di Como: euro 5.728.417,76;
- Provincia di Lecco: euro 107.201,67;
- Provincia di Monza e Brianza: euro 5.497,52;
- Provincia di Sondrio: euro 100.329,77;
- Provincia di Varese: euro 9.591.801,26;

STABILITO di:

- erogare in un'unica soluzione alle Province beneficiarie, le somme attribuite derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri;
- definire i criteri di erogazione da parte delle Province beneficiarie delle quote spettanti, ove previsto, agli enti locali interessati alla realizzazione dei progetti definiti nei piani provinciali, secondo le seguenti modalità:
 - il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati da ciascuna provincia;
 - il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnico-amministrativa;

STABILITO inoltre che, al fine di procedere all'erogazione delle quote complessive

spettanti, le Province assegnatarie dei contributi previsti presenteranno alla Direzione Generale competente, entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il provvedimento deliberativo con il quale le Province medesime:

- approvano il piano programma che contiene il dettaglio della programmazione e la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori relativamente ad ogni singolo progetto che si intende realizzare, coerentemente con i criteri di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2021, come modificato dal decreto 13 settembre 2022;
- si impegnano, relativamente a quanto stabilito nel suddetto piano programma, a comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale modifica che dovrà essere preventivamente deliberata dalla propria Amministrazione Provinciale, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate, secondo quanto definito nella citata d.c.r. n. 1334/1980;
- assicurano il debito informativo relativo allo stato di avanzamento dei progetti approvati con il presente atto, tramite relazione tecnica documentativa semestrale, da presentare alla Direzione Generale competente;

RITENUTO di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a seguito di approvazione di deliberazione provinciale, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata d.c.r. n. 1334/1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di attribuire la somma di euro 15.533.247,98 assegnata alla Regione Lombardia per l'anno 2021 e derivante dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri, ai sensi della L. 386/1975, alle Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese, conformemente a quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei seguenti importi:
 - Provincia di Como: euro 5.728.417,76;
 - Provincia di Lecco: euro 107.201,67;
 - Provincia di Monza e Brianza: euro 5.497,52;
 - Provincia di Sondrio: euro 100.329,77;
 - Provincia di Varese: euro 9.591.801,26;
2. di dare atto che le risorse attribuite alla Regione di cui al precedente punto, sono disponibili sul capitolo 12.04.104.1439 del bilancio regionale per l'esercizio 2023;
3. di stabilire che le Province beneficiarie dovranno presentare alla Direzione Generale competente della Giunta regionale, entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, i provvedimenti deliberativi di approvazione del piano programma in premessa descritto;
4. di stabilire che l'erogazione delle risorse alle Province beneficiarie avverrà in un'unica soluzione, a seguito di presentazione da parte delle stesse dei suddetti relativi provvedimenti deliberativi;
5. di stabilire che le Province provvederanno a erogare le quote spettanti direttamente agli enti locali, ove previsto, per la realizzazione dei progetti approvati, con le modalità di seguito indicate:
 - il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati da ciascuna provincia;
 - il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnico-amministrativa;

-
6. di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a seguito di approvazione di deliberazione provinciale, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata d.c.r. n. 1334/1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;
 7. di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, compresa l'erogazione delle risorse indicate nel precedente punto 1, avverrà con successivi provvedimenti dirigenziali della Direzione Generale competente;
 8. di stabilire che potranno essere effettuati sopralluoghi e visite agli impianti ed alle opere, al fine di constatarne l'ubicazione, le caratteristiche e le tipologie, demandandone l'attuazione alle strutture regionali competenti;
 9. di inviare il presente provvedimento alle Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio e Varese;
 10. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze e dell'Economia;
 11. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente - di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, contestualmente all'adozione del presente atto.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge